



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAII

DG PQAII  
Prot. Uscita del 22/07/2015  
Numero: **0052204**  
Classifica:



*Roma,*

Federbio  
Piazza dei Martiri, 1  
40121 Bologna

ICQRF  
Direzione generale della prevenzione e  
del contrasto alle frodi agro-alimentari

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

..

**Oggetto:** Certificazioni di additivi, coadiuvanti tecnologici e aromi di origine agricola.

Si fa riferimento alla nota n. 48/15 del 30/06/2015, con la quale codesta Federazione ha segnalato alcune criticità sull'argomento in oggetto, in relazione al chiarimento fornito con nota Mipaaf prot. 65175 del 02/09/2014, con particolare riferimento all'impossibilità di certificare come biologici alcuni additivi o coadiuvanti tecnologici, di origine agricola, ma inseriti nell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008 privi di asterisco.

A tal proposito, si fa presente che recentemente la Commissione, in risposta a uno specifico quesito della scrivente, ha fornito un ulteriore chiarimento (vedi nota allegata), ammettendo la possibilità di certificare un additivo di origine agricola (glicerina), incluso nell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008 ma privo di asterisco.

In analogia a quanto stabilito per la glicerina, si ritiene che anche altri additivi e coadiuvanti tecnologici di origine agricola possano essere certificati biologici, se destinati all'uso alimentare e prodotti in conformità alla regolamentazione sul biologico (es. acido tartarico, lattato di sodio, citrato di sodio, gli alginati, agar-agar).

Alla luce della recente nota della Commissione sulla glicerina, inoltre, si ritiene che anche la farina di semi di tara, trattandosi di origine agricola possa essere certificabile. Tuttavia, tale prodotto agricolo, pur essendo certificato come biologico, non può essere utilizzato come additivo (con funzioni tecnologiche) per la preparazione di prodotti biologici, non essendo incluso nell'allegato VIII del citato regolamento.

La scrivente manifesta la propria disponibilità a trasmettere alla Commissione un dossier tecnico che codesta Federazione o altri soggetti interessati vogliano inviarci. Si ricorda, infatti, che qualsiasi modifica degli allegati tecnici al Reg. (CE) n. 889/2008 necessita del parere tecnico-scientifico di

*RL*

EGTOP su richiesta di uno o più Stati Membri. Come comunicato con nota prot. 41366 del 5 giugno 2015, è attualmente in discussione al Comitato Agricoltura Biologica una proposta di regolamento che modifica gli allegati del regolamento citato sulla base dei rapporti EGTOP già pubblicati. Nuove richieste di inclusioni avranno quindi tempi di verifica e eventuale approvazione piuttosto lunghi.

Infine, in merito alla certificabilità degli aromi di origine agricola, si conferma tale possibilità anche alla luce della nota della Commissione Agri. H3 n. 336158 del 01/12/2009, che si allega.

Il Direttore Generale  
Emilio Gatto



**EUROPEAN COMMISSION**  
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

DEPUTY DIRECTOR GENERAL, IN CHARGE OF DIRECTORATES A AND B

Brussels,  
RLcde/ARESAgri.ddg1.b.4(2015)861663

**Subject: Organic glycerin**

Dear Dott. Mocciaro,

Thank you for your email of 9 January 2015 concerning organic glycerin.

Following a thorough internal discussion, we consider that glycerine (aka glycerol) is covered by the EU organic legislation when it is a processed agricultural product for use as food.

To be certified as organic, its production must be in line with the objectives, principles and rules of Council Regulation (EC) No 834/2007<sup>1</sup>. In particular, it shall be produced mainly from ingredients of agricultural origin. In addition, it shall not be produced using substances and processing methods that might be misleading regarding its true nature.

If those objectives, principles and rules are respected, glycerin may be certified as organic and bear the EU organic production logo, whether it is intended to be used as ingredient or additive in food. In order to be used as an additive in food, it has of course to be authorised according to Article 19 (2) of Regulation (EC) No 834/2007.

However, it should be clear that, if glycerin is produced for uses other than food (e.g. cosmetics), it is not covered by Regulation (EC) No 834/2007 and can therefore not be certified according to this Regulation and cannot bear the EU organic production logo.

---


<sup>1</sup> Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, p. 1)

Dott. Giacomo MOCCIARO  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche competitive della qualità alimentare e della pesca  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare  
Ufficio ex PQA V - Agricoltura Biologica  
Via XX settembre, 20  
00187 ROMA

E-mail: [G.Mocciaro@politicheagricole.it](mailto:G.Mocciaro@politicheagricole.it)

The present opinion is provided on the basis of the facts as set out in your email of 9 January and on the understanding that, in the event of a dispute involving Union law, it is, under the Treaty on the Functioning of the European Union, ultimately for the European Court of Justice to provide a definitive interpretation of the applicable Union law.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "John Clarke". The signature is written in a cursive style with a large initial "J" and a long, sweeping underline.

John CLARKE po  
Monique PARIAT

Prot. n. 48/15 PC/cb

Spett. li

MiPAAF

DIQPI - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca  
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI I - Agricoltura Biologica e Sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

c. a. la Dirigente

dott. Roberta Cafiero

SEDE

e. p.c.

PQAI - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

c. a. il Direttore Generale

Emilio Gatto

SEDE

Oggetto: certificazione di additivi, coadiuvanti tecnologici e aromi di origine agricola

Di recente nell'ambito della Federazione, attraverso un proficuo confronto fra le Sezioni soci organismi di certificazione e trasformatori/distributori, è emersa la necessità di riprendere il tema in oggetto, già motivo di scambio di note e pareri anche con la competente DG dell'UE.

Premesso che il considerando n. 8 del Reg. 834/2007 recita "*Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica*", che il considerando 19 recita "*I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione*" e che il paragrafo 2 dell'art.27 del Reg. 889/2008 recita "2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23,



paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007,

a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;

b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola",

rileviamo che il parere espresso dagli uffici della Commissione nell'ambito della riunione dello SCOF del settembre 2013, a cui fa riferimento la nota ministeriale n. 0065175 del 02/09/2014 esorbita da quanto espressamente indicato dall'articolo 27 del Regolamento n. 889/2008.

Dall'esame complessivo del Reg. 889/2008 non emerge affatto l'impossibilità della certificazione come prodotto biologico di additivi, coadiuvanti tecnologici e aromi che siano di origine agricola. Il paragrafo 2 dell'articolo 27, infatti, si limita a dettagliare che "Ai fini del calcolo della percentuale" (e a nessun altro fine) gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nell'allegato VIII sono considerati ingredienti di origine agricola.

La constatazione è assolutamente palese: se all'esclusione si fosse inteso attribuire una valenza *erga omnes*, non si sarebbe introdotto l'ambito specifico "Ai fini del calcolo della percentuale...", ma ci si sarebbe limitati all'articolato "a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola; b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola".

Altrettanto palese è che l'intera produzione vegetale a uso alimentare umano e zootecnico<sup>1</sup> (ivi compresi eventuali additivi, aromi e coadiuvanti tecnologici) può essere certificata quando la produzione sia in conformità agli

---

<sup>1</sup> **Definizione di «alimento» ai sensi del Reg. 178/2002:** "Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (...)", comprendendo, quindi, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e aromi;

**Definizione di «mangime» (o «alimento per animali») ai sensi del Reg. 178/2002:** "qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali"

artt.11 e 12 del Reg. 834/2007, che non esclude alcuna produzione dal suo ambito d'applicazione.

Una volta che la produzione agricola (o raccolta di vegetali spontanei) sia conforme ai predetti articoli e che la trasformazione sia conforme alle norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati (art. 19 del Reg. 834/2007) non esiste motivazione ragionevole al divieto di certificazione.

Se *"occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica"* (considerando 8) e se *"i prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica"* (considerando 19) appare evidente che è primario interesse che, ove possibile, additivi e coadiuvanti elencati negli allegati VIII e VIII bis (che prevede l'uso di coadiuvanti *"da materie prime biologiche, se disponibili"*) siano di produzione biologica, quindi sottoposti al regime di controllo e in conformità a esso certificati.

La classificazione con asterisco di taluni additivi (curiosamente non tutti: sono infatti privi di asterisco l'acido tartarico - che pure si ottiene esclusivamente dalla riduzione delle fecce e degli altri sottoprodotti dell'industria vinicola -, il lattato di sodio - che pure si ottiene esclusivamente dalla fermentazione dello zucchero -, il citrato di sodio - che pure si ottiene dalla fermentazione della melassa -, gli alginati - pur ottenuti esclusivamente dalle alghe brune -, l'agar-agar anch'esso ottenuto da alghe) e coadiuvanti ottenuti da materia prima di origine agricola costituisce evidentemente la presa d'atto da parte della Commissione dell'impossibilità di una costante e adeguata reperibilità di materiale di produzione biologica e dell'opportunità di autorizzarne l'uso ancorché se di produzione convenzionale.

Detto questo, riteniamo che nell'allegato VIII debbano essere inseriti gli additivi di origine agricola opportunamente certificati attualmente non compresi.

Non si vede, infatti, perché la farina di semi di tara (perché nient'altro è la cosiddetta "gomma di tara") ottenuta dalla semplice molitura meccanica dei semi della pianta *Caesalpinia spinosa* e opportunamente certificata come di produzione biologica dovrebbe essere esclusa dall'allegato VIII quando vi sono, invece, compresi la farina di semi di carruba *Ceratonia siliqua* o la gomma di guar (più propriamente, farina di guar, *Cyamopsis tetragonolob*) ottenute da produzione convenzionale.

Non sussiste alcuna motivazione tecnica al trattamento differenziato per tali prodotti, tutti di origine vegetale, tutti ottenuti con metodi esclusivamente fisici e poco complessi, tutti con la medesima funzione tecnologica eppure senza alcuna motivazione classificati diversamente dalla Commissione.

Dato il rilievo della tematica in questione per gli operatori nazionali del settore con la presente chiediamo che l'Autorità competente nazionale si adoperi per riaprire questo dossier, mettendoci fin d'ora a disposizione per quanto eventualmente necessario.

In attesa di cortese riscontro si coglie l'occasione per salutare cordialmente, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni.

Bologna, 30 giugno 2015

Il Presidente  
Paolo Carnemolla

